TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

# Art. 7

## Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub. 7

(R. decreto-legge 7 agosto 1936-X1V, n. 1710, art. 4).

I sottotenenti provenienti dai corsi di reclutamento di cui all'articolo 2, conseguono il grado di tenente, sempreche' prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianita', nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione o di perfezionamento, ove prescritti.

Qualora, per cause di forza, maggiore, i sottotenenti vengano a compiere i corsi predetti successivamente alla data sotto la quale hanno raggiunto due anni di anzianita' di grado, la promozione a tenente verra' loro conferita retroattivamente con decorrenza dalla detta data.

L'aver compiuto con successo i corsi stessi e' condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento.

Versione in vigore dal 14 giugno 1938, non più in vigore dal 19 gennaio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito |
| Estremi | Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-7-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it